

STATUTO

AGIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA A. DE GASPERI 20

Numero REA: RG - 125171

Codice fiscale: 01509700884

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Raccolta n. 524

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa sociale denominata 'AGIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'.

Per la natura e per gli scopi sociali la cooperativa intende far propri i principi ispiratori della Legge n. 381/91, art. 1 lettera b) e, in generale, quelli della normativa nazionale e regionale disciplinanti le 'Cooperative Sociali'.

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Ragusa. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3

DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del cod.civ. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

Lo scopo che la cooperativa intende perseguire è la promozione e la valorizzazione umana e l'integrazione sociale attraverso il lavoro e/o il

compimento di attività produttive varie di soggetti che a vario titolo vivono una condizione di emarginazione sociale o di semplice disagio economico e precisamente di 'persone svantaggiate' così come sono definite dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni riguardante la disciplina delle cooperative sociali e delle altre disposizioni di legge in materia.

A tal fine la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- organizzare laboratori per la produzione, il restauro e la vendita di manufatti artigianali, agricoli, artistici ed affini; la Cooperativa potrà assumere anche la lavorazione per conto di altre imprese e di Enti ed Amministrazioni Pubbliche e vendere la propria produzione, oltre che direttamente, anche avvalendosi di rappresentanti, agenti e simili;
- la promozione di iniziative culturali varie anche finalizzate all'incremento del flusso turistico ed alla tutela delle tradizioni culturali; l'organizzazione e/o la gestione di manifestazioni di degustazione in genere, fiere, congressi, convegni, seminari e simili; la gestione di strutture ricettive per il turismo ed annessi servizi turistici; la prestazione dei servizi di visite guidate e di noleggio (con o senza conducente) di automezzi, barche, motocicli, biciclette e veicoli in genere; servizi di animazione socio ricreativa;
- le prestazioni d'opera al servizio della logistica distributiva delle aziende, quali movimentazione fisica, stoccaggio, facchinaggio, consegna e distribuzione di merci e/o prodotti di qualsiasi genere ed attività a queste connesse;
- gestire servizi di pubblica utilità e specificatamente servizi di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, servizi cimiteriali; gestione di lavanderie; attività di raccolta, pre-selezione, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, recupero, ammasso, deposito, stoccaggio e smaltimento di rifiuti di ogni classificazione e tipologia;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici pubblici e privati; lavori di muratura, idraulici, elettrici, tinteggiatura e pittura, falegnameria, vetreria; servizi vari relativi all'arredo urbano;
- la prestazione di servizi vari di custodia di beni mobili ed immobili, di musei, chiese e beni in genere di valore artistico; servizi di custodia e gestione delle aree di sosta a pagamento; servizi di giardinaggio, lavori di scerbatura e potatura di alberi; gestione, custodia e manutenzione del verde pubblico;
- la gestione di officine per trasformazione e manutenzione auto e di autolavaggio; la vendita di ricambi ed accessori per autovetture; revisioni di autoveicoli e motoveicoli; l'attività di riparazione e rigenerazione di motori per automezzi in genere e la riparazione di elementi elettrici per auto; l'attività di soccorso stradale;
- il commercio di autoveicoli, motoveicoli e veicoli in genere, imbarcazioni e motori marini; di loro parti di ricambio ed accessori, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
- l'attività di disbrigo pratiche automobilistiche;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche; la preparazione di cibi e bevande e la gestione di mense e strutture per la ristorazione collettiva;

- promozione ed organizzazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.);

- lavori tipografici, di copisteria di legatoria, produzione di microfilm e relativa stampa;

- la gestione e/o la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrici e di sollevamento acqua;

- la realizzazione e gestione di impianti polivalenti per la cultura e lo svago, lo sport e di centri didattico sportivi finalizzati all'armonico sviluppo psico - fisico degli utenti;

- servizi aeroportuali;

- la realizzazione e gestione di comunità e/o case di riposo per anziani e/o soggetti socialmente svantaggiati, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;

- la fornitura di servizi reali ad Enti pubblici, aziende e/o professionisti al fine di agevolare il consolidamento, la crescita e lo sviluppo in modo tale da poter offrire ai clienti un'attività di 'servizio globale' promuovendo e realizzando una vasta ed efficiente rete di collaboratori e consulenti in grado di offrire servizi contabili, amministrativi e tecnici; ove per lo svolgimento di una o più delle superiori attività fosse necessario avvalersi di personale allo scopo abilitato o iscritto in appositi albi professionali, le relative attività saranno svolte, secondo legge, da professionisti abilitati iscritti nei relativi albi.

Progettazione e gestione, senza fini di lucro, di progetti di formazione, finanziati da enti pubblici, in favore di giovani disoccupati;

promozione, in qualità di organismo proponente, a favore di aziende pubbliche e/o private (organismi ospitanti) di tirocini:

a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro;

b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati (anche in mobilità e/o in cassa integrazione) e inoccupati;

c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale di soggetti svantaggiati;

d) tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme (Programma di Apprendimento Permanente);

e) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;

f) i tirocini estivi;

- gestione di servizi e strutture per l'attività di orientamento intesa quale servizio di consulenza rivolto agli enti pubblici e alle aziende, specialmente finalizzato alla selezione attitudinale dei giovani che si immettono nel mondo del lavoro;

- attività di consulenza, preparazione dispense, corsi professionali a favore di Enti pubblici o aziende private che riguardano le varie possibili fasi della vita lavorativa di un dipendente o di un imprenditore: primo inserimento, qualificazione, specializzazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento;

- attività rivolte alla gestione della contabilità aziendale, marketing, consulenza organizzativa, fiscale e legale, servizi di informatica ed elaborazione dati, analisi di bilancio, preparazione budget organizzativi e tutto ciò che riguarda l'assistenza complessiva alle imprese nei limiti della competenza professionale ed esperienza dei soci.

- analisi, ricerche e studi relativi al mercato del lavoro regionale, nazionale ed europeo, collaborando anche con strutture pubbliche e private;

la cooperative si propone inoltre di:

- istituire scambi culturali tra i lavoratori dei vari stati del mondo;
- istituire centri speciali di rieducazione e centri sperimentali di orientamento e formazione professionale riservati a mutilati ed invalidi civili, come pure può istituire corsi speciali professionali per particolari categorie di lavoratori;
- collaborare proficuamente con i Ministeri, gli Enti e le aziende interessate alla formazione e all'orientamento professionale per la compilazione di profili e di programmi tecnico-didattici, consigliare la durata dei corsi, la scelta dei docenti, la scelta dei materiali e delle attrezzature tecnico-didattiche, la scelta della sede e tutto quanto possa occorrere per la buona riuscita dei corsi stessi;
- istituire tutte quelle forme di attività socio economiche che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno al fine di migliorare il tenore di vita dei lavoratori e che esso consideri adatte a favorire e sviluppare la formazione, l'addestramento e l'orientamento professionale e una più profonda conoscenza tra i lavoratori delle varie regioni e degli stati facenti parte dell'Unione Europea, delle regioni, province e comuni nonché con gli enti pubblici e privati interessati ad attività, nel settore dell'istruzione e orientamento professionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di studi, ricerche, consulenze e quant'altro rientra nell'oggetto sociale della cooperativa;
- progettare e gestire tutte quelle iniziative relative alla formazione professionale quale strumento di politica attiva per il lavoro, utilizzando le leggi di settore, regionali, nazionali e comunitarie come il Fondo Sociale Europeo;
- promuovere e gestire corsi di formazione professionale in campo agricolo e forestale;
- erogare servizi di comunicazione e marketing, ivi compresa l'elaborazione e realizzazione di materiale promozionale su formato cartaceo e multimediale;
- erogare servizi di assistenza ad imprese, Enti, associazioni e soggetti pubblici e privati di altro tipo per la promozione della propria immagine nonché per la partecipazione ad eventi, workshop, seminari promozionali e/o fiere generali e di settore in Italia e all'estero;
- organizzare eventi, campagne pubblicitarie e piani di comunicazione

a favore di enti pubblici e aziende private;

- realizzare e gestire impianti pubblicitari e cartellonistica stradale;
- attività di editoria;
- realizzare e gestire siti e/o portali multimediali;
- realizzare servizi di supporto alle iniziative turistico-alberghiere e di promozione e valorizzazione del territorio quali l'organizzazione dei servizi di accoglienza, il servizio transfer, i servizi di accesso, l'organizzazione di itinerari e pacchetti turistici sul territorio, la formazione turistica.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra la cooperativa può compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, utili, e necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; può quindi usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, Regionali, comunitarie e di ogni altro Ente; può, inoltre, accettare lasciti e donazioni.

Il tutto purchè nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente e con esclusione di qualsiasi attività non consentita dalla legge o non compatibile con la forma giuridica adottata.

La Cooperativa deve essere retta secondo i principi della mutualità e non avrà alcuna finalità speculativa.

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre.

Possono far parte della cooperativa tutte le persone fisiche aventi capacità di agire definite dall'art. 4 della legge n. 381/91 come 'persone svantaggiate'.

Possono altresì essere soci coloro che, a vari livelli e a vario titolo, hanno a cuore o si occupano del problema del disagio sociale ed economico e che s'impegnano a collaborare per il completo inserimento nelle società dei soggetti di cui sopra.

I soci si distinguono in Ordinari e Volontari.

Soci ordinari sono:

- coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e coloro che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
- coloro che, per qualsiasi motivo o causa, necessitano di aiuto per, integrarsi socialmente nonchè quelli definiti dalla legge n. 381/91 come 'Soci Svantaggiati'.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Soci volontari sono quelli che condividono le finalità della cooperativa e svolgono, come supporto, un'attività lavorativa gratuitamente per il conseguimento del fine sociale.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può

essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, nei limiti ed alle condizioni previste dalla Legge.

Non possono divenire soci quanti esercitano attività concorrenti con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'Indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

Fermo, restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9

OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 11

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che, nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perdute i requisiti per l'omissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui infra.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che deriva-

no dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 29, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 13

DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale di cui infra.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di Legge o di Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso,

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le

procedure di cui al presente Statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.14.

ART. 16

RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dal valore nominale non inferiore ad Euro duecento (200,00) e non superiore al massimo di legge;
- 2) dal fondo di riserva legale;
- 3) dal fondo di riserva straordinaria a fronte di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri ed in genere per scopi di previdenza, assistenza e mutualità;
- 4) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

ART. 18

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel presente Statuto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 19

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi nei termini di legge entro centoventi giorni o, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, entro centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) quanto residua al fondo di riserva straordinaria di cui al punto 3) dell'articolo 17 o ad altri fondi di riserva indivisibili.

Gli utili non assegnati in conformità a quanto previsto nei punti precedenti devono essere destinati a fini mutualistici.

ART. 20

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta del consiglio di amministrazione in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabili dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

In ogni caso l'entità della quota da destinare ai ristorni tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

ART. 21

DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello 'statuto';

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci saranno adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 22.

ART. 22

ASSEMBLEE

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. inviata otto (8) giorni prima dell'adunanza - o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta entro lo stesso termine - contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedono, anche altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 23

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le disposizioni della Legge o del presente Statuto che, eventualmente, per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, osservati i limiti ed i divieti dell'art. 2372 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ed in assenza o impedimento anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Essa provvede alla nomina di un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

ART. 24

AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a sette (7), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre (3) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

ART. 25

COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 26

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

ART. 27

RAPPRESENTANZA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

ART. 28

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effet-

tivi e due supplenti, eletti dalla assemblea dei soci.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 29

CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente; il tutto nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 512003.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo, entro trenta giorni dalla nomina.

ART. 30

SCIoglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri, nel rispetto di Legge.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

ART. 31

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 32

PRINCIPI INDEROGABILI

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili.

ART. 33

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali, sulle società cooperative a mutualità prevalente e le disposizioni previste dalle Leggi speciali in materia.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la 'disciplina delle società cooperative', nel rispetto ed a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Giuliano Grassi

f.to Giuseppe Mauro

=====

Esente da bollo

=====

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23, commi tre, quattro e cinque, del Decreto Legislativo 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese